

**Bundesverwaltungsgericht**  
**Tribunal administratif fédéral**  
**Tribunale amministrativo federale**  
**Tribunal administratif fédéral**



Corte III  
C-2564/2006

{T 0/2}

## **Sentenza del 9 luglio 2007**

Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Stefan Mesmer e Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti

**A.**\_\_\_\_\_, ricorrente, patrocinato dallo Studio legale Bervini & associati, Via S. Damiano 9, casella postale 1, 6850 Mendrisio,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE**, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore

concernente la decisione su opposizione del 4 luglio 2005 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità

**Ritenuto in fatto:**

- A. A.\_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1985 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Dal 1993 egli era alle dipendenze della Carrozzeria R. SA di S. in qualità di lattoniere.

In data 17 giugno 1997 il nominato ha subito un infortunio che gli ha causato una contusione della spalla destra. Dopo varie assenze imputabili a questo infortunio, ha cessato definitivamente la sua attività lucrativa l'11 febbraio 2000. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Con decisione del 1° luglio 2003, la SUVA ha posto il proprio assicurato al beneficio di una rendita corrispondente ad un tasso d'invalidità del 22% dal 1° luglio 2003. Questa decisione è stata confermata il 12 settembre 2003 da parte della stessa SUVA (decisione su opposizione). L'Istituto assicuratore infortuni ha sostanzialmente confermato il tasso d'invalidità menzionato posto un reddito precedente l'insorgenza dell'infortunio di Fr. 55'575.-- ed un introito posteriore l'infortunio di Fr. 43'542.--. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (TCA), con sentenza del 12 maggio 2004, ha confermato, nel risultato, la decisione su opposizione della SUVA. Il ricorso di diritto amministrativo formulato al Tribunale federale è stato respinto, l'Alta Corte avendo constatato l'intempestività del gravame presentato a suo tempo al TCA da A.\_\_\_\_\_ (sentenza del 7 novembre 2006).

- B. In data 31 agosto 2000, A.\_\_\_\_\_ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sospeso la procedura fino ad esito amministrativo della pratica SUVA. Nel frattempo, l'UAI cantonale ha messo in opera un tentativo di reinserimento professionale. Nel rapporto del 13 settembre 2001, il Consulente in integrazione professionale (CIP) ha proposto di riconoscere all'assicurato delle indennità giornaliere dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a valere durante il periodo d'accertamento (provvedimenti professionali) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001. L'Ufficio AI del Cantone Ticino, con decisione del 14 settembre 2001, ha accolto tale proposta. Nel rapporto finale del 23 gennaio 2002, l'amministrazione ha preso atto del fallimento di tale tentativo poiché le condizioni di salute non gli permettevano di fornire un rendimento tale da immaginare un suo possibile reinserimento lavorativo in ditta, neanche a rendimento ridotto.

Dal rapporto di visita medica circondariale di chiusura dell'assicuratore infortuni (30 gennaio 2003, Dott. Capeder), emerge un quadro patologico caratterizzato dagli esiti di una semplice contusione alla spalla destra e

successivi 4 interventi correttivi, da ultimo con impianto di una protesi totale (Delta 3) il 14 aprile 2002; l'assicurato non è più da ritenere idoneo per le mansioni di carrozziere-lattoniere, ma può essere impiegato sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari, con rendimento al 100%, in mansioni che non richiedano un particolare sforzo della spalla destra. Egli può sollevare fino a 20 kg. Sono da evitare attività che comportino la posizione del braccio destro sopra la testa o lavori estremamente pesanti; nessuna limitazione invece per quanto riguarda l'agilità della mano e la precisione delle dita; l'assicurato può camminare per lunghi tragitti ed anche su terreno accidentato, restare in posizione inginocchiata o accovacciata, in equilibrio, o guidare un'autovettura; egli può anche salire su scale a pioli o lavorare a tronco chinato in modo duraturo. Dalla menzionata decisione 1° luglio 2003 della SUVA emerge un'incapacità di guadagno del 22%, calcolata in base ad un salario privo d'infortunio di Fr. 55'575.-- annui ed un introito in attività leggere e/o semisedentarie che tengono conto delle limitazioni espresse dal Dott. Capeder di Fr. 42'542.--.

Il medico dell'Ufficio AI ticinese ha inviato la pratica al consulente per l'integrazione professionale, il quale, nel suo scritto del 29 aprile 2003, ha preso atto che l'assicurato è da ritenersi inabile nella sua professione di carrozziere-lattoniere ed ha ribadito un precedente rapporto del 13 settembre 2001, nel quale osservava che l'età dell'assicurato ed il suo curriculum scolastico-professionale non permettevano di immaginare altri provvedimenti professionali, oltre a quello di reinserimento presso l'ultimo datore di lavoro, tentativo peraltro fallito e, controindicato dal punto di vista medico.

Sulla base dell'incarto medico della SUVA e dei periodi di assenza dal lavoro per l'infortunio del 17 giugno 1997, l'Ufficio AI ticinese ha constatato che sussiste un'incapacità totale al lavoro dal 20 novembre 1998 al 30 giugno 2003; per il periodo precedente il 20 novembre 1998 non si verifica l'anno intero di carenza senza interruzione dell'incapacità lavorativa e, per il periodo successivo il 30 giugno 2003, il grado d'incapacità non raggiunge i valori minimi riconosciuti dall'AI, ossia il 40%. L'amministrazione ritiene che il danno valetudinario è di natura esclusivamente post-infortunistica.

Mediante decisioni del 24 settembre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A.\_\_\_\_\_ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2001 e dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003 (3 mesi dopo il miglioramento della capacità di lavoro); dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre successivo la rendita non è versata in quanto l'interessato ha beneficiato di indennità giornaliera dell'AI.

- C. Con atto del 23 ottobre 2003, A.\_\_\_\_\_, regolarmente rappresentato dallo studio legale Bervini & associati, Mendrisio, ha formulato opposizione contro le decisioni di cui sopra. Egli chiede il riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° ottobre

2003. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del Dott. Bloch, specialista in ortopedia, Lugano, il quale condivide il rapporto medico della SUVA del 30 gennaio 2003 (Dott. Capeder), pur precisando che il paziente non sarebbe in grado di sollevare pesi di 20 kg, quanto solamente 5 kg fino all'altezza del petto. L'opponente ritiene che un'attività di ripiego che gli consenta, come ritenuto dalla SUVA, un introito annuo di Frs 45'542.-- non è ragionevolmente esigibile.

Nel corso della procedura d'opposizione, la parte ricorrente, prendendo spunto anche dalle considerazioni espresse nella sentenza del TCA del 12 maggio 2004, ha chiesto, con scritto del 12 ottobre 2004, che il caso sia riconsiderato dal punto di vista medico ed economico. La nominata ha successivamente prodotto ulteriori certificati medici, segnatamente del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003 attestante dolore acuto nella regione cervicale e alla spalla destra, un rapporto del centro fisioterapico di Lanzo del 4 giugno 2004, un reperto di visita di controllo presso l'Ars ortopedica di Gravesano il 20 novembre 2003, un rapporto 15 luglio 2004 della Clinica Ars ortopedica di Gravesano (Dott. Bloch) sempre in merito ai problemi della spalla destra. In questi certificati si fa sostanzialmente riferimento ad una riacutizzazione del dolore alla spalla, al quale si aggiunge una importante sindrome algica cervicale da novembre 2003.

Chiamato a pronunciarsi in merito alla nuova documentazione, il medico di fiducia dell'Ufficio AI ticinese, Dott. Erba, nella sua relazione del 12 gennaio 2005, ha ritenuto che, in considerazione della presenza di possibili alterazioni degenerative di tipo morboso, oltre alla patologia post-infortunistica, risultava indicata una perizia reumatologica.

- D. L'amministrazione ha disposto una visita dal Dott. Keller, specialista in reumatologia, Morbio Inferiore. Nella sua relazione del 7 marzo 2005, l'esperto incaricato ha evidenziato: *"diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro: persistenti dolori alla spalla destra su -stato dopo trauma diretto il 17 giugno 1997 con lesione parziale del sovraspinato, stato dopo ripetuti interventi della cuffia dei rotatori, stato dopo impianto di una protesi totale tipo Delta 3 il 17 aprile 2002-, leggera sindrome cervicotoracoscapolare su tendomiosi a catena dell'intera regione scapolare destra; diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro: adiposità, bronchite asmatica acuta in trattamento, eczema disidrosico attualmente soprattutto ai piedi"*. L'esperto incaricato ha ritenuto che l'interessato è inabile nel suo precedente lavoro di carrozziere; in attività sostitutive, leggere e/o sedentarie, sotto l'aspetto puramente teorico, la sua capacità di lavoro è del 75% (custode, inserviente pompista) avuto comunque riguardo a determinate controindicazioni (evitare di sollevare pesi al disopra dell'orizzontale o movimenti ripetitivi del braccio destro).

Chiamato, dal Dott. Erba, a voler precisare alcuni passaggi della sua perizia, il Dott. Keller, nella sua relazione completa del 29 marzo 2005, ha osservato che i problemi alla spalla destra sono da ricondurre all'infortunio, mentre la problematica tendomiotica è essenzialmente da

ascrivere ad un processo degenerativo; inoltre, la protesi alla spalla non ha comportato che un parziale miglioramento della funzionalità in loco. L'esperto conferma che il tasso d'invalidità in attività sostitutive del 25% è da ascrivere alla necessità di disporre di diverse pause nel corso del lavoro e nell'impossibilità di eseguire tutti i lavori che sono previsti nell'ambito delle attività di sostituzione, nonché alla cronicizzazione dei dolori.

Il caso è stato trasmesso al consulente in integrazione professionale, il quale, nella sua relazione del 22 aprile 2005, ha valutato al 43% il tasso d'invalidità affliggente l'assicurato, sulla scorta di un salario privo d'invalidità di Fr. 55'575.-- ed un introito dopo l'insorgere dell'invalidità di Fr. 31'907.-- (ossia 25% di Fr. 42'542.--). Per il seguito, l'amministrazione ha rivisto i dati ed i calcoli riguardanti la perdita di guadagno. Essa ha ritenuto quale salario dopo l'insorgere dell'invalidità Fr. 52'188.-- (e non Fr. 42'542.--), giungendo ad un introito teorico definitivo dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 29'356.--, il che, comparato con un reddito privo d'invalidità di Fr. 55'575.-- comporterebbe una perdita di guadagno del 47%.

Mediante decisione su opposizione del 4/6 luglio 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha erogato in favore di A.\_\_\_\_\_ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1° novembre 2003, sulla base del certificato del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003.

- E. Con gravame del 14 settembre 2005, A.\_\_\_\_\_, rappresentato dallo studio legale Bervini & associati, chiede il riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI a decorrere dal 1° ottobre 2003 (data di soppressione della rendita intera). La parte ricorrente insiste sul carattere continuativo della patologia invalidante e ritiene che il diritto alla ripresa della prestazione, limitatamente al 50%, debba avvenire per il 1° ottobre 2003, e non 1° novembre 2003 come ritenuto dall'amministrazione, la quale si è fondata sul certificato del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003. In merito al tasso d'invalidità il ricorrente rileva che il salario precedente l'insorgere dell'invalidità è di Fr. 24,25 all'ora per 41 ore settimanali per 52 settimane all'anno (totale Fr. 55'966,30), come viene attestato dalla Carrozzeria Rovello per il 2003 (documento allegato). Per quanto si riferisce al guadagno dopo l'insorgere dell'invalidità, l'insorgente ritiene che debbano essere ammessi i dati concernenti i lavoratori frontalieri.
- F. Nel suo preavviso dell'11 ottobre 2005, l'Ufficio AI del Cantone Ticino conferma che, per attestare il peggioramento delle condizioni di salute e della capacità al lavoro del ricorrente occorre fare riferimento al certificato del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003. Per quel che si riferisce il calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione osserva che anche nell'ipotesi in cui si giungesse ad un salario precedente l'invalidità di Frs 55'966.-- come

sostenuto dall'insorgente, il tasso d'invalidità si situerebbe al 48%. L'applicazione dei dati statistici nazionali, per quel che si riferisce al salario dopo l'invalidità, è comunque vincolante.

- G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, la rappresentante del ricorrente, con scritto del 24 novembre 2005, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.

Con scritto del 4 maggio 2006, il Presidente della I Camera della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla sospensione della causa in attesa che il TF si pronunciasse in merito al ricorso interposto da A.\_\_\_\_\_ contro la sentenza 12 maggio 2004 del TCA in materia SUVA. Con risposta del 16 maggio 2006, la rappresentante del ricorrente ha comunicato la propria adesione alla sospensione della procedura.

La sentenza del TF del 7 novembre 2006 è pervenuta alla CFR il 6 dicembre successivo. Il TF ha dichiarato tardivo il ricorso a suo tempo promosso dall'interessato contro la decisione su opposizione della SUVA al TCA. La pratica è stata tuttavia demandata, in esito a riforma del sistema giudiziario federale, al Tribunale amministrativo federale (TAF).

- H. Con ordinanza del 9 maggio 2007, il TAF ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione.

### **Considerando in diritto:**

1.
  - 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
  - 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF

conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).

- 1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26<sup>bis</sup> e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

- 1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

- 1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.

## 2.

- 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI).

Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.

- 2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,

per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1).

3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 agosto 2000. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 agosto 1999 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 luglio 2005, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).

4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :

- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).

Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

5.

5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la

limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.

- 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
- 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
6. Nel caso in esame il ricorrente era alle dipendenze, dal 1993, della Carrozzeria R. SA di S. in qualità di lattoniere. In data 17 giugno 1997, il nominato ha subito un infortunio alla spalla destra. Da allora si sono susseguiti periodi assenza dal lavoro a quelli caratterizzati da tentativi di ripresa a tempo pieno o parziale. Dal 15 giugno al 20 novembre 1998 ha recuperato una piena capacità lavorativa (se si escludono 5 giorni di malattia nell'ottobre 1998). Non ha più svolto attività lucrativa dopo il 10 febbraio 2000.

Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità

lavorativa.

Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

7. Dalla documentazione clinica ad atti e, soprattutto dalla perizia effettuata per il conto dell'UAI del Cantone Ticino dal Dott. Keller (rapporto del 7 marzo 2005) risulta il seguente quadro patologico: *"diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro: persistenti dolori alla spalla destra su -stato dopo trauma diretto il 17 giugno 1997 con lesione parziale del sovraspinato, stato dopo ripetuti interventi della cuffia dei rotatori, stato dopo impianto di una protesi totale tipo Delta 3 il 17 aprile 2002-, leggera sindrome cervicotoracoscapolare su tendomiosi a catena dell'intera regione scapolare destra; diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro: adiposità, bronchite asmatica acuta in trattamento, eczema disidrosico attualmente soprattutto ai piedi"*.

Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.

Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un anno.

- 8.
- 8.1 Per quanto concerne le conseguenze sul piano delle prestazioni AI delle menzionate affezioni, va rilevato che non è contestato il riconoscimento di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2001 e dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003. Va osservato che l'interessato ha presentato un'incapacità di lavoro superiore al 40% dal 17 giugno 1997 al 14 giugno 1998. Questa durata d'incapacità è tuttavia inferiore ad un anno e non dà diritto ad una rendita d'invalidità. per il resto è stato nuovamente incapace al lavoro dal 20 novembre 1998. È quindi a ragione che la rendita intera decorra dal 1° novembre 1999 (un anno dopo l'insorgenza dell'incapacità lavorativa).

- 8.2 Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88 a cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
- 8.3 Va inoltre rammentato che, quando le conseguenze invalidanti sono prettamente legate ad un infortunio, l'AI deve in linea di massima rispettare la determinazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità può essere ammessa solo eccezionalmente e a condizione che esistano motivi pertinenti; non basta invece un apprezzamento divergente ma sostenibile, neppure se esso sia di valore equivalente. Gli organi dell'AI sono vincolati solo se la decisione dell'altro assicuratore è cresciuta in giudicato (DTF 126 V 288).
- 8.4 Con la decisione del 24 settembre 2003, l'UAIE ha soppresso il diritto alla rendita a decorrere dal 1° ottobre 2003. Fondandosi sull'incarto dell'assicuratore infortuni, l'autorità amministrativa dell'AI, ha condiviso il rapporto del Dott. Capeder (30 gennaio 2003) ed ha applicato la regola dei tre mesi prevista dall'art. 88 a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 8.2), sopprimendo la prestazione a decorrere dal 30 settembre 2003, ossia 3 mesi dopo il riconoscimento da parte della SUVA del diritto ad una rendita pari ad un tasso d'invalidità del 22% da quella data (1° luglio 2003; cfr. decisione della SUVA di pari data).
- Tuttavia, con decisione su opposizione del 4 luglio 2005, l'UAIE ha riconosciuto il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1° novembre 2003. Il ricorrente, con il ricorso, domanda il riconoscimento di almeno una mezza rendita AI con effetto dal 1° ottobre 2003.
- 9.
- 9.1 Nel caso in esame l'UAIE, dopo aver preso atto dell'opposizione dell'assicurato contro la prima decisione del 24 settembre 2003, la quale si fondava, per l'essenziale, sulle risultanze dell'incarto SUVA, ha disposto la visita presso il Dott. Keller. La perizia s'imponesse dal momento che l'interessato, in sede d'opposizione, aveva esibito, segnatamente, un breve

referto del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003, nel quale si faceva stato di un dolore acuto nella regione cervicale e della spalla destra e si consigliava un approfondimento radiografico/ortopedico. Con i reperti del 20 novembre 2003 e 15 luglio 2004, il Dott. Bloch, specialista in ortopedia presso l'Ars ortopedica di Gravesano confermava l'esistenza di un aggravamento da novembre 2003.

Il Dott. Keller, dopo aver posto la diagnosi già ricordata al consid. 7, ha descritto un paziente in buone condizioni generali di salute. Il problema principale che gli causa un'indubbia invalidità si concentra alla spalla destra. I movimenti della stessa sono chiaramente limitati e dolenti; si evocano inoltre dolori miotendinei lungo l'intera muscolatura cervico-scapolare e paravertebrale toracica destra. La forza della spalla è tuttavia ben conservata e non vi è alcun cedimento ai test di stress. Sebbene gli interventi protetici siano tutti riusciti sotto lo stretto profilo chirurgico, la funzionalità della omeroscapolare destra non è sensibilmente migliorata e i dolori sono rimasti sostanzialmente invariati. In particolare, la sintomatologia algica ha ormai assunto un carattere di cronicità che è resistente alle cure farmacologiche e fisioterapiche. Per il resto, non si riscontrano patologie significative a livello della colonna vertebrale, i movimenti sono tutti ben conservati, non sussiste alcun blocco vertebrale e, soprattutto, nessun segno di radicolopatia. Permane un dolore alla colonna cervicotoracoscapolare destra dovuto ad una tendomiosi.

L'esperto incaricato ritiene che la riduzione della capacità al lavoro del 25% da lui valutata, in attività adatte alla sua patologia, sia giustificata dalla necessità di avere sull'arco della giornata delle pause di riposo più lunghe, nonché dall'impossibilità di eseguire qualsiasi tipo di lavoro che gli viene richiesto; inoltre, precisa il perito, la cronicizzazione dei dolori giustifica pure una limitazione della capacità lavorativa.

- 9.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere dettagliato espresso dal Dott. Keller nella sua perizia del 7 marzo 2005 e nel complemento del 29 marzo successivo.

L'esperto descrive un paziente in buone condizioni generali di salute, ove, a parte la problematica alla spalla destra di cui non è contestata la gravità, tutti gli altri organi ed apparati appaiono indenni da patologie. L'assicurato, osserva il Dott. Keller, potrebbe svolgere lavori fisicamente leggeri che non implicino sforzi con il braccio e la spalla destra con una limitazione del 25% circa; si dovrebbe trattare di lavori che non richiedano di dover sollevare alcun peso al di sopra dell'orizzontale o che richiedano il sollevamento ripetuto del braccio al di sopra dell'orizzontale, così come lavori ripetitivi con il braccio in qualsiasi tipo di posizione; egli potrebbe svolgere attività quali quella di custode, inserviente presso un distributore di benzina con annesso negozio, sempre che non debba caricare e scaricare merci o eseguire lavori pesanti di pulizia. Lo scrivente Tribunale ritiene che l'assicurato potrebbe quindi svolgere lavori semplici, ripetitivi, leggeri e/o semisedentari del settore dei servizi o anche nel settore

industriale leggero (controllo di di macchine a produzione automatica) nella misura indicata dall'esperto. Questa valutazione tiene ampiamente conto della sua problematica limitativa ed algica della spalla destra.

10.

10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGGA).

10.2 L'amministrazione ha effettuato due raffronti dei redditi. Nel primo (22 aprile 2005), l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ritenuto, a torto, quale salario dopo l'invalidità, quello ammesso dalla SUVA (Fr. 42'542.--) che si fonda su dati statistici locali. Nel secondo, contenuto alla cifra 6 della decisione su opposizione, l'amministrazione AI ha posto un salario dopo l'invalidità pure errato (Fr. 52'188.--) in quanto non ha applicato le tabelle dell'Ufficio federale di statistica.

10.3 Vanno ritenuti i valori in vigore nel 2003, anno di soppressione (o riduzione) del diritto alla rendita. Quale reddito precedente il danno invalidante va considerato l'importo di Fr. 24,25 orari, soluzione più favorevole per l'assicurato. Infatti, egli produce una attestazione dell'ex datore di lavoro secondo il quale il salario del 2003 sarebbe ammontato a Fr. 24,25 all'ora (e non 24,06 come ritenuto dall'amministrazione sulla scorta dell'incarto SUVA e ripreso nella sentenza del TCA del 12 maggio 2004). Pertanto, l'introito annuale si sarebbe situato a Fr. **56'012,80** (Fr. 24,25 x 41 ore settimanali x 52 settimane + 8,34% di tredicesima) e non Fr. 55'966,30 ritenuti dal ricorrente.

10.4 Quale reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità va ammesso quello ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, semplici e ripetitive. Devono essere applicate le statistiche (ESS 2002, TA1, p. 43, livello di qualifica 4). Queste attività comportano un salario medio di Fr. 4'557.-- mensili che è già comprensivo della 13esima mensilità, ma deve essere convertito ad un orario medio di 41,7 ore, i salari medi statistici lordi standardizzati tenendo conto di un orario di sole 40 ore; inoltre deve essere adattato all'indice dei salari nominali per gli uomini valido per il 2003 (1,4%; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B 10.2), ossia Fr. 4'817,18 ([Fr. 4'557.-- : 40] x 41,7 + 1,4%) , mensili, vale a dire Fr. **57'806,15** annuali. In attività di ripiego, non qualificate, leggere e ripetitive l'interessato, statisticamente, guadagnerebbe di più. Questo salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato

(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato un deduzione del 25%, ossia la massima ammessa dalla giurisprudenza (DTF V 75), il che comporta un reddito dopo riduzione di Fr. 43'354,60.--. L'attività di sostituzione può essere svolta solo al 75%, ciò che riduce l'introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità a **Fr. 32'515,95**. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 56'012,80.-- ed un introito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 32'915,95 comporta una perdita di guadagno del 41,95%, tasso che comporta il diritto al quarto di rendita AI.

## 11.

11.1 Resta da esaminare il problema della decorrenza del diritto al quarto di rendita AI. Il ricorrente sostiene che la prestazione dovrebbe decorrere dal 1° ottobre 2003, ossia dalla data di soppressione della rendita intera. La decisione su opposizione qui impugnata ha invece assegnato all'interessato un quarto di rendita dal 1° novembre 2003. Infatti, con il certificato del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003, si fa stato di un dolore acuto della regione cervicale e della spalla destra necessitante un controllo radiografico e della supervisione di uno specialista.

Ora, il precedente caso d'invalidità è stato chiuso il 30 settembre 2003. Infatti, l'amministrazione ha preso atto che la SUVA, con decisione del 1° luglio 2003, ha erogato in favore del nominato una rendita pari ad un tasso d'invalidità del 22%.

Di conseguenza, l'UAIE, ha concesso il diritto a prestazioni per i tre mesi che seguono il presunto miglioramento (art. 88 a cpv. 1 OAI) dopo il 1° luglio 2003, ossia fino al 30 settembre 2003.

Va peraltro segnalato che tale soluzione è favorevole per l'interessato in quanto, più corretto sarebbe stato riferirsi, per calcolare il termine di tre mesi, alla visita medica di chiusura del Dott. Capeder effettuata il 30 gennaio 2003.

11.2 L'aggravamento del 14 novembre 2003 costituisce invece un nuovo caso d'assicurazione. L'amministrazione AI ha correttamente applicato l'art. 29<sup>bis</sup> OAI. Questa norma prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 29 cpv. 1 LAI.

L'Ufficio AI cantonale si è riferito, quale data d'inizio del nuovo caso d'invalidità, al certificato del Dott. Mattioli del 14 novembre 2003, nel quale si attestava che il paziente presentava dolore acuto alla regione cervicale ed alla spalla destra. Parimenti, l'interessato si presentava d'urgenza dal Dott. Bloch il 20 novembre 2003, il quale constatava un peggioramento della sintomatologia algica del paziente. Questa

circostanza è stata confermata dal Dott. Bloch il 15 luglio 2004, ove afferma "*accusa, da novembre 2003, importanti disturbi a livello di tutto il cinto scapolare, dolori muscolari che salgono fino alla cervicale e scendono dorsalmente al braccio; clinicamente la cervicale è dolorante, tutta la muscolatura del cinto scapolare è molto dolorante...*". Del resto, questi certificati hanno indotto l'amministrazione ad effettuare la perizia dal Dott. Keller, il cui risultato è stato commentato nei precedenti considerandi. Ora, questa situazione, è più grave di quella registrata da Dott. Capeder il 30 gennaio 2003. L'Ufficio AI ha dunque giustamente ritenuto quale nuovo caso d'assicurazione il 14 novembre 2003. Il diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità decorre dal 1° novembre 2003.

12. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

12.1 Non vengono prelevate spese processuali.

12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

### **Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
  - al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
  - all'autorità inferiore (n. di rif. 909.54.173.150, raccomandata)
  - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

### **Rimedi di diritto**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione

impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Il Presidente del collegio:

Il Cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Data di spedizione: